

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS
AVV. ALBERTO NANNI
AVV. GABRIELLA COVINO
AVV. LUCA JEANTET
AVV. DANIELA AMHOF
Piazza Belgioioso, n. 2
20121 Milano

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 11/2017 - G.D. Dott.ssa BERTOLOTTO ENRICA

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr.

Silvano Cremonesi

* * *

ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE

DI CUI ALL'ART. 162, COMMA 1, L. FALL.

* * *

nell'interesse della società **IBP ENERGIA S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Enrico Colombo, nato a Bergamo (BG) il 1 settembre 1964 (C.F. CLMNRC64P01A794K) e domiciliato in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: alberto.nanni@pec.gop.it), dall'Avv. Gabriella Covino (C.F. CVNGRL68A41A783B, P.E.C. comunicata

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (gabriella.covino@pec.gop.it), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it), dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: daniela.amhof@pec.gop.it) e dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: avvlucagastini@cnfpec.it), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. alberto.nanni@pec.gop.it, gabriella.covino@pec.gop.it, lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, daniela.amhof@pec.gop.it e avvlucagastini@cnfpec.it, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax 02.76009628.

* * *

Onorevole Tribunale,

la società **IBP ENERGIA S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760 (in seguito anche la “Società” ovvero “**IBP ENERGIA**”), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Enrico

Colombo,

premessato che

1. in data 16 ottobre 2017, la Società ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. (il **"Ricorso"**);

2. in pari data, anche le altre società del Gruppo Mossi Ghisolfi, ricomprese nell'area di attività di produzione di bioetanolo di seconda generazione, attesa la natura unitaria e inscindibile che caratterizza tale attività e l'organizzazione del Gruppo¹, hanno depositato autonomi ricorsi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.;

3. con decreto in data 24 ottobre 2017, depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2017 e comunicato alla Società in data 26 ottobre 2017 (il **"Decreto"**), codesto Ill.mo Tribunale ha dichiarata aperta la relativa procedura concordataria riservata;

4. in data 22 febbraio 2018, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., al fine di chiedere a codesto Ill.mo Tribunale la concessione di una proroga del termine originariamente concesso, sussistendone giustificati motivi²;

5. con provvedimento reso in data 7 marzo 2018 e comunicato in data 8

¹ Ossia Mossi & Ghisolfi S.p.A. (**"M&G"**), M&G Finanziaria S.p.A. (**"M&G Finanziaria"**), Italian Bio Products S.r.l. (**"IBP"**), Beta Renewables S.p.A. (**"Beta Renewables"**), IBP Energia S.r.l. (**"IBP Energia"**), M&G Polimeri S.p.A. a socio unico (**"M&G Polimeri"**) e Acetati Immobiliare S.p.A. (**"Acetati"**); di seguito, ove congiuntamente, le **"Società del Gruppo M&G"**, oppure, le **"Società"**.

² Si rileva che – fatta eccezione per la sola IBP che, in considerazione del minor termine concesso dal Tribunale a causa della pendenza della procedura prefallimentare, ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato Preventivo "pieno" – nella stessa data, anche tutte le altre società del Gruppo M&G hanno depositato analoga richiesta di proroga nelle rispettive Procedure.

marzo 2018, il Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga di ulteriori 60 giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, legge fall.³;

6. in conformità all'art. 161, comma 3, legge fall. e con la memoria del 23 aprile 2018, la Società ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato, che contengono l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della stessa Proposta, come previsto dall'art. 161, comma 2, lett. e), legge fall. (cfr. doc. 66) e contemplano:

- (i) la cessione del ramo di azienda IBP Energia (il “**Ramo IBP Energia**”) e l'incasso del relativo corrispettivo, (eventualmente incrementato dall'Earn Out Versalis);
- (ii) l'Accordo UCI Leasing;
- (iii) l'incasso dei crediti vantati maturati e maturandi dalla Società in forza del Contratto di Affitto IBP;
- (iv) l'interruzione delle attività d'impresa e la successiva messa in liquidazione;
- (v) l'Impegno Ghisolfi;
- (vi) il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei creditori.

7. la Società, con le risorse così ricavate, ha proposto ai propri creditori la soddisfazione delle loro ragioni creditorie mediante:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;

³ Lo stesso termine è stato concesso dal Tribunale anche alle altre società del Gruppo M&G che ne avevano fatto richiesta;

- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (cfr. piano di cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo IBP Energia fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali entro 3 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. la suddivisione degli altri creditori in ulteriori 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
- **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti percento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 77,66% (settantasette virgola sessantasei percento), salva autorizzazione a riparti anticipati;
 - **Classe 2, figurativa e non votante**, composta da Biochemtex S.p.A., IBP S.p.A., M&G Finanziaria S.p.A. e Mossi & Ghisolfi S.p.A. (i “**Creditori Postergati**”), senza previsione di soddisfacimento delle relative pretese creditorie, salvo eccedenza disponibile residua a seguito dell'eventuale (e non assicurato, né garantito, né proposto) pagamento integrale dei creditori di cui alla Classe 1.

8. con provvedimento reso il 7 maggio 2018 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata in pari data (“**Decreto**”), l’Ill.mo Tribunale di Alessandria, dopo aver esaminato la Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato, ha concesso alla Società, ai sensi dell’art. 162, comma 1, l. fall., *“un termine di giorni 15 per fornire chiarimenti sulla qualificazione giuridica del piano, sulle condizioni apposte all’offerta Versalis e sull’impegno assunto da Marco Ghisolfi”*;

9. la Società si è prontamente attivata per riscontrare le richieste di chiarimenti di cui al Decreto, anche per quanto concerne la prospettata riqualificazione della natura giuridica del Concordato Preventivo e sulle conseguenze che la stessa potrebbe avere sugli elementi costitutivi della proposta che è stata depositata;

10. nonostante abbia operato con la massima celerità e come meglio descritto nel seguito, IBP Energia è oggi in attesa di ricevere da Versalis e dall’Ing. Ghisolfi la definitiva formalizzazione de **(i)** la rinunciare alla “Condizione Antitrust” e **(ii)** il rilascio di una fideiussione bancaria a copertura dell’Impegno Ghisolfi;

11. in particolare e guardando all’Offerta Versalis, la Società ha ricevuto da Versalis la conferma che, a chiusura delle analisi già citate nell’Offerta Versalis (cfr. art. 3.2, lett. c), non sono emersi elementi ostativi alla rinuncia della “Condizione Antitrust”;

12. quale conseguenza, Versalis, tramite i propri legali, si è riservata di far pervenire la rinuncia (già trasmessa in bozza che si allega sub **doc. 55/A**) non appena sarà sottoscritta dal legale rappresentate pro tempore (come da comunicazione che si allega sub **doc. 55/B**);

13. guardando alla garanzia collegata all’Impegno Ghisolfi, l’Ing. Marco Ghisolfi si è prontamente attivato con Banca Passadore per il rilascio di una garanzia a prima richiesta a copertura dell’Impegno Ghisolfi, ;

14. Banca Passadore ha già avviato l’iter deliberativo per il rilascio della predetta garanzia, con riguardo a ciascuna delle Società Beneficiarie, i cui testi in bozza si allegano *sub* **doc. 56**;

15. alla luce di quanto precede e nel primario interesse dei creditori concorsuali, risulta utile ed opportuna una proroga del termine per il deposito dei chiarimenti richiesti da codesto Ill.mo Tribunale ai sensi dell’art. 162, comma 1, l. fall.;

16. la concessione della richiesta proroga è, infatti, essenziale per **(i)** ottenere da Versalis la rinuncia alla “Condizione Antitrust” sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore*, e **(ii)** consentire a Banca Passadore di chiudere l’iter deliberativo funzionale e propedeutico al rilascio della garanzia a copertura dell’Impegno Ghisolfi;

17. IBP Energia (come tutte le altre società del Gruppo) - pur trovandosi nella necessità, per le contingenti ragioni sopra descritte, di richiedere una proroga del termine assegnato - precisa di essere determinata ad integrare celermente la documentazione già a mani del Tribunale, in ossequio al provvedimento di quest’ultimo e nell’ottica di un’auspicata ammissione alla procedura concordataria;

18. la richiesta proroga ha dunque i connotati di “brevità” e “tecnicità”, essendo strettamente necessaria a consentire alla Società di acquisire dai predetti terzi i documenti di rispettiva competenza, che verranno

prontamente depositati innanzi all'Ill.mo Tribunale, unitamente ad un aggiornamento della situazione patrimoniale al 31 marzo 2018 ed all'ulteriore documentazione di legge per ottenere l'auspicata ammissione alla procedura;

19. in questo contesto, la Società si permette di indicare, quale termine di proroga, un ulteriore periodo di massimo 15 giorni decorrente dal termine originariamente concesso (ed in scadenza il 22 maggio 2018), o altro periodo ritenuto di giustizia;

20. resta inteso che la Società si impegna a fornire i prescritti chiarimenti con estrema celerità e, ove possibile, anche prima della scadenza dell'auspicato termine di proroga, essendo essenziale dar celere seguito – come descritto nella memoria di deposito di Piano e Proposta di Concordato Preventivo – all'asta competitiva ex art. 163bis l. fall., necessaria per preservare l'Offerta Versalis (in scadenza il 31 luglio 2018) e valorizzare gli *assets* aziendali, così da evitare la compromissione del “bene azienda” e meglio tutelare l'interesse dei creditori sociali in linea con quanto descritto del Piano di Concordato e nella collegata attestazione.

* * *

In considerazione di quanto sopra, **IBP ENERGIA S.r.l.**, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia prorogare il termine per il deposito dei chiarimenti ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall., per un periodo di 15 giorni decorrente dal termine originariamente concesso (ed in scadenza il 22 maggio 2018) o altro periodo ritenuto di giustizia.

* * *

Si producono, in progressione numerica ai documenti allegati al ricorso e alle memorie informative, i seguenti documenti in copia:

55 (A) Bozza comunicazione rinuncia “Condizione Versalis” e **(B)**

Comunicazione legali Versalis;

56 Bozze fideiussioni Banca Passadore.

* * *

Con osservanza.

Milano-Torino-Alessandria, 17 maggio 2018

Per **IBP ENERGIA S.r.l.**

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini
